



CITTA' DI SIDERNO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – PROGETTO TAXI SOLIDALE – A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SIDERNO. CIG: Z913BC2CC0

PREMESSO CHE

- la legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), commi 791-792, ha incrementato la quota del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) destinata a questo Comune finalizzandola, anche ai sensi dell’art. 1 e del comma 449, lettera d-quater), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali;
- quanto alle modalità di utilizzo della quota incrementale dello FSC, il citato comma 792 così recita: *“gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;”*
- con DPCM 1° luglio 2021 sono stati definiti gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali;
- tra gli obiettivi di servizio sono, tra l’altro, individuati:
 - azioni di sostegno in favore di utenti autosufficienti e non autosufficienti al fine di favorire la permanenza a domicilio;
 - azioni di sostegno in favore di cittadini disabili (attivazione di almeno un servizio aggiuntivo – o intensificazione di servizio esistente – riguardante: trasporto sociale disabili, centri diurni per disabili, servizi di trasporto per disabili);
- con DPCM 3 maggio 2022 è stata determinata la dotazione del FSC per l’anno 2022;

VISTA la Deliberazione n. 254 del 27/12/2022 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto denominato “Taxi Solidale” predisposto dall’Assessorato delle Politiche Sociali e ha quantificato un importo massimo di € 30.000,00 da destinare per la realizzazione del progetto;



CITTA' DI SIDERNO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

VISTO il progetto denominato “*Taxi Solidale*” predisposto dall’Assessorato delle Politiche Sociali;

Tutto ciò premesso

SI RENDE NOTO

Che sono riaperti i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di Soggetti interessati alla gestione del servizio di trasporto sociale per utenti residenti nel Comune di Siderno che si trovano nelle condizioni indicate nei successivi articoli.

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto l’individuazione di Ditte e/o Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) a cui affidare il Servizio di Trasporto sociale, a favore di utenti residenti nel Comune di Siderno mediante titoli sociali (voucher) spendibili direttamente da parte dei beneficiari e sarà espletato nell’ambito del territorio del Comune di Siderno.

Articolo 2 – DURATA E VALORE DEL SERVIZIO

Sulla base delle risorse assegnate, il servizio oggetto del presente Avviso avrà termine presumibilmente il 31/12/2023 e comunque al raggiungimento del limite del finanziamento.

Il valore del servizio di trasporto sociale, ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, ammonta complessivamente ad un massimo di euro 30.000,00 comprensivo di IVA finanziato con il Fondo di Solidarietà Comunale di cui alla L. 232/2016 art. 1 comma 449, lett. d-quinquies, destinato allo sviluppo dei servizi sociali comunali. Verrà riconosciuto un rimborso chilometrico onnicomprensivo delle spese per l’effettuazione dell’attività di trasporto sociale nella misura onnicomprensiva di € 0,75 al km se il servizio è con accompagnatore e di € 0,60 al km se il servizio è senza accompagnatore debitamente documentati (prospetto riepilogativo mensile dei km percorsi e dettaglio dei km percorsi per ogni viaggio con indicazione della partenza e dell’arrivo in favore di ciascun utente). Il rimborso per ciascuna prestazione andata-ritorno svolto all’interno del territorio comunale, a prescindere dai Km percorsi, sarà di € 10,00 senza accompagnatore e di € 15,00 con accompagnatore.

Articolo 3 – OBIETTIVI E DESTINATARI DEL SERVIZIO

L’obiettivo generale del servizio è quello di contrastare l’esclusione evitando fenomeni di isolamento e di emarginazione delle persone anziane, dei disabili e delle fasce più svantaggiate della cittadinanza, favorendone la mobilità e facilitandone il mantenimento di un livello di autonomia sufficiente nella gestione degli atti di vita quotidiana che richiedono uscite esterne.

Il servizio è rivolto alle seguenti categorie di persone, residenti nel Comune di Siderno, a rischio di emarginazione ovvero in condizioni di parziale o totale non autosufficienza:

- persone anziane, sole o in coppia, non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;
- disabili o invalidi con percentuale superiore al 74%;
- nuclei familiari in condizione di disagio economico senza un mezzo di trasporto di proprietà e con difficoltà ad utilizzare il trasporto di linea.



CITTA' DI SIDERNO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

Articolo 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Il servizio di trasporto sociale comprende le seguenti prestazioni: trasporto con o senza accompagnatore diretto a persone (anziani, disabili, minori, adulti) in condizione anche temporanea di fragilità economica verso luoghi di cura, di riabilitazione, di socializzazione, o per il disbrigo di pratiche burocratiche o per altre necessità (spesa alimentare, acquisto di farmaci, visite mediche ecc.)

Articolo 5 – CONDIZIONI GENERALI E NORMATIVA APPLICABILE

Il servizio oggetto del presente Avviso dovrà essere eseguito in osservanza delle seguenti norme:

- Normativa statale e regionale in materia di trasporto pubblico regionale e locale
- Nuovo Codice della Strada e Regolamenti attuativi
- Norme del Codice Civile in quanto applicabili;
- Da quanto previsto da tutte le vigenti norme di leggi e regolamenti in materia e da quelle che eventualmente entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

Articolo 6 – SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE

Possono partecipare alla procedura i seguenti operatori economici:

- Soggetti ex art. 45 D. Lgs. 50/2016;
- Soggetti di cui sopra singoli, riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016;
- Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare l'impegno che, in caso di aggiudicazione del servizio, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co.4 del D. Lgs 50/2016). È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare all'avviso anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione del raggruppamento. I consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane - e art. 45 co. 2 lett. c) del medesimo decreto-consorzi stabili - sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima manifestazione di interesse e:

- in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l'art. 353 del Codice Penale. I consorzi stabili sono ammessi ai sensi degli artt. 47 e 48 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.



CITTA' DI SIDERNO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

Ciascun soggetto, sia singolo che raggruppato o consorziato non dovrà trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dovrà essere in possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 come indicati al successivo articolo.

Articolo 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (**art. 80 D. Lgs. n. 50/2016**), di idoneità professionale (**art. 83 comma 1 lett. a D. Lgs. n. 50/2016**) e di capacità economico-finanziaria (**art. 83 comma 1 lett. b, D. Lgs. n. 50/2016**) e tecnico - professionali (**art. 83 comma 1 lett. c, D. Lgs. n. 50/2016**) che di seguito si riportano:

7.1 *Requisiti generali*

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i Soggetti specificati all'art. 6 che non si trovino nelle situazioni di esclusione previste all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che abbiano assolto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii).

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE (art. 45 comma 2 lett. d), e) e g) del D. Lgs. n. 50/2016) ogni soggetto componente il raggruppamento deve essere in possesso dei suddetti requisiti. In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

7.2 *Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016:*

- Iscrizione, se ditte, alla C.C.I.A.A. (o altri Albi analoghi per i concorrenti stranieri di Paese CEE) per attività pertinenti l'oggetto del presente avviso;
- iscrizione al RUNTS per gli Enti del Terzo Settore per attività pertinenti l'oggetto del presente avviso;
- iscrizione, se Cooperative, all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, all'Albo regionale delle Cooperative sociali;
- possesso di concessione, di autorizzazione o di licenza di noleggio con conducente;
- esperienza di almeno un biennio (24 mesi), alla data di presentazione della domanda, nell'ambito del trasporto di persone;
- disporre di personale da impiegare nel servizio in possesso di formazione, qualificazione ed esperienza professionale idonea al servizio *de quo*;
- Osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente ai trattamenti economici e previdenziali dei contratti collettivi del personale impiegato nel servizio;

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE già costituiti o da costituirsi (art. 45 comma 2 lettere d), e), g) D. Lgs. n. 50/2016) i requisiti di idoneità/qualificazione professionale di cui sopra devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio costituito o costituendo.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.



CITTA' DI SIDERNO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

7.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria - art. 83, comma 1, lett. b) D. Lgs. 50/2016:

- a) Possesso di idonee referenze attestata da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.L. 385/93 di data non superiore a trenta giorni rispetto a quella di pubblicazione dell'avviso, attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità.

7.4 Requisiti di capacità tecnico-professionale – art. 83, comma 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016:

- a) Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi effettuati per almeno un anno negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati.
- b) Avere piena disponibilità giuridica e per tutta la durata dell'appalto di un numero di mezzi in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto e di circolazione degli autoveicoli per lo svolgimento del servizio adeguati alla quantità e alla tipologia dell'utenza, nonchè in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente, aventi capienza sufficiente per le esigenze del servizio e caratteristiche tecniche adeguate allo svolgimento del servizio, ovvero, l'impegno ad acquisire la piena disponibilità giuridica, ai fini dell'espletamento del servizio e per tutta la durata del servizio, del suddetto parco veicoli.

Gli Enti partecipanti possono anche raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito ATS) da costituirsi prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso. Nel caso di ATS il requisito dell'iscrizione al RUNTS deve essere posseduto da tutte le Organizzazioni/Associazioni raggruppate.

Inoltre, in caso di ATS deve essere obbligatoriamente indicato il capofila.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti da tutti i Soggetti partecipanti sia singoli che raggruppati o raggruppandi.

Articolo 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I Soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza (compilata come da fac-simile – **Allegato A**) entro e non oltre **le ore 12:00 del 18 agosto 2023**.

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello Allegato A, dovrà essere indirizzata al Settore 2 “Politiche Sociali – Turismo – Sport” dell'Area 1 del Comune di Siderno.

Le richieste devono essere recapitate esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:

- a) via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di Siderno – Settore 2 “Politiche Sociali – Turismo – Sport”, Piazza Vittorio Veneto snc – 89048 SIDERNO (RC) – **NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE**;
- b) invio alla casella di P.E.C. comune.siderno@asmepec.it (in tal caso saranno ammesse le istanze pervenute alla casella di posta certificata dall'Ente, solo se spedite da una casella certificata PEC);
- c) con consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Sulla busta dovrà essere obbligatoriamente riportato, a pena di esclusione, oltre al mittente e all'indirizzo dell'Ente partecipante, la seguente dicitura: **“MANIFESTAZIONE D'INTERESSE**



CITTA' DI SIDERNO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SIDERNO”.

Articolo 9 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Il Comune di Siderno, attraverso una apposita Commissione, vaglierà le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine stabilito e procederà a formare un elenco dei Soggetti ammessi. L’eventuale incompletezza degli allegati sarà verificata e, a seconda della gravità del caso, si procederà a richiedere ed acquisire le integrazioni necessarie o ad escludere la domanda.

Sarà successivamente resa pubblica la data in cui la Commissione procederà alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute.

Il Comune si riserva di disporre una riapertura dei termini, con eventuali modifiche delle caratteristiche richieste.

Articolo 10 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Il servizio di trasporto sociale comprende le seguenti prestazioni: trasporto con o senza accompagnatore diretto a persone (anziani, disabili, minori, adulti) in condizione anche temporanea di fragilità economica verso luoghi di cura, di riabilitazione, di socializzazione, o per il disbrigo di pratiche burocratiche o per altre necessità (spesa alimentare, acquisto di farmaci, visite mediche ecc.). Al Soggetto gestore sarà richiesto di curare il trasporto in favore delle persone sopra indicate dal domicilio e per il rientro alla propria dimora.

Il servizio potrà comprendere sia viaggi continuativi che saltuari. In ogni caso il servizio è limitato a viaggi da svolgersi all’interno della Regione Calabria.

L’attività oggetto del presente avviso non è sostitutiva in nessun caso del trasporto sanitario di soccorso. Il servizio sarà svolto dal gestore con la propria organizzazione e utilizzando mezzi, capitali e personale propri.

Il gestore, in tema di sicurezza sul lavoro, dovrà garantire l’informazione e la fornitura ai propri operatori dei necessari dispositivi di protezione individuali conformi alle disposizioni delle autorità, anche in relazione ai rischi derivanti dalla diffusione del COVID-19 o simili.

Articolo 11 – ACCESSO AL SERVIZIO E ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

L’attivazione e la chiusura dei progetti d’intervento in favore dei cittadini è di competenza dei servizi sociali comunali. L’assistente sociale/case manager avvierà la procedura di presa in carico, in seguito all’ammissione al servizio di trasporto sociale del beneficiario. Si valuteranno i bisogni preliminarmente rilevati, con riguardo alla situazione personale, familiare e socio-ambientale in collaborazione con la famiglia, ove sia possibile.

L’assistente sociale/case manager quindi procede alla redazione di un Piano Individuale di intervento che contiene gli obiettivi da conseguire, la tipologia e la finalità del trasporto, il numero di servizi settimanali/mensili previsti, indicazioni specifiche su giorni e orari di erogazione del servizio e durata assegnando contestualmente il voucher personalizzato con tutti gli elementi dell’intervento.

Articolo 12 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO



CITTA' DI SIDERNO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

Il servizio di trasporto sociale si realizza tramite la concessione di buoni servizio (*voucher*) nominativi e non trasferibili consegnati, direttamente dal referente comunale, agli utenti selezionati a seguito di avviso pubblico e dopo la valutazione delle assistenti sociali/case manager. Il numero degli aventi diritto sarà proporzionato alle risorse finanziarie a disposizione del Comune.

Il beneficiario, o il suo rappresentante legale, sceglie liberamente l'ente convenzionato per l'erogazione delle prestazioni. La sua scelta, in ogni momento modificabile, sarà indicata nel PAI e trasmessa dal servizio sociale comunale all'Ente convenzionato.

Il voucher per la fornitura di servizi per trasporto sociale agli utenti decade in caso di:

- trasferimento della residenza da parte dell'assistito in altro Comune;
- decesso dell'assistito;
- accoglienza in strutture residenziali per un periodo superiore a 30 gg consecutivi;
- venir meno dei requisiti di ammissione al servizio;
- rinuncia dell'assistito ovvero del suo rappresentante legale.

Gli Enti fornitori del servizio di trasporto dovranno garantire, contestualmente, l'assistenza e la sicurezza agli utenti trasportati ed il trasporto andata e ritorno dal domicilio dell'utente.

Le distanze dei percorsi saranno calcolate a partire dalla sede del fornitore.

Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto degli orari indicati.

Sono riconosciute al Comune di Siderno ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti dalla convenzione e al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impiegati nel servizio.

Articolo 13 – DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'affidatario è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni previste a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente avviso.

L'affidatario deve garantire la continuità del servizio per tutto l'arco di tempo stabilito per l'affidamento. Deve comunicare tempestivamente, motivando con adeguata documentazione, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del servizio.

Il personale operante nei servizi in oggetto deve essere formato per l'espletamento del servizio prima dell'inizio dello stesso. L'affidatario è tenuto ad assicurare la formazione e l'aggiornamento specifico previsto dalla normativa vigente di tutto il personale impiegato nel servizio, garantendo attraverso di essi la qualificazione del servizio erogato e promuovendo la qualità dell'intervento.

Le ore di formazione del personale non potranno essere recuperate durante le ore di servizio.

Nello svolgimento della loro attività, il personale impiegato dovrà fare riferimento al proprio coordinatore, indicato al momento della stipula della convenzione, il quale è deputato a rapportarsi con il referente comunale per ciò che riguarda l'ordinario svolgimento del servizio.

Articolo 14 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

L'affidatario è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, di oneri previdenziali e assistenziali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Assicura nei confronti dei propri lavoratori la piena applicazione del CCNL vigente e il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione



CITTA' DI SIDERNO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

dai rischi previsti dal D. Lgs. 81/08, facendo riferimento alla natura ed ai contenuti dei servizi in questione.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'affidatario per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario deve disporre di una dotazione di personale in quantità e di qualificazione adeguati a garantire un'efficace gestione delle attività.

Il personale da impiegare nel servizio dovrà essere munito di idoneità psico-attitudinali (esiti test alcolimetrici) e professionalità secondo le normative vigenti e di valida patente di guida di categoria corrispondente all'automezzo usato.

L'affidatario assume la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza, essendo tenuto, pertanto, al rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nessuna carenza o mancanza relativa a tali obblighi e adempimenti può essere, ad alcun titolo, addebitata alla stazione appaltante.

L'affidatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

Tutti gli oneri in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, connessi all'espletamento del servizio sono completamente remunerati con la corresponsione dell'importo contrattuale.

L'affidatario è responsabile in via esclusiva per l'operato e la gestione del proprio personale essendo tenuto alla sua vigilanza e al suo controllo.

L'affidatario assicura tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale da essa dipendente, provvedendo a suo carico alla fornitura al proprio personale dell'abbigliamento e dei presidi sanitari prescritti dal servizio e dalla normativa vigente nonché dei dispositivi di protezione individuale necessari.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, gli operatori sono dotati di visibile tesserino di riconoscimento recante la propria qualifica e dei DPI necessari.

Il soggetto fornitore del servizio deve inoltre garantire un **Coordinatore** con compiti di programmazione, gestione del servizio e referente nei confronti del Comune di Siderno.

L'affidatario rimane comunque responsabile per il corretto svolgimento dei suddetti compiti.

Articolo 15 – DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Gli operatori impiegati dall'affidatario, compresa la figura del coordinatore, sono obbligati a:

- svolgere con puntualità e diligenza i compiti affidati, rispettando gli orari e le modalità di svolgimento del servizio;
- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione dei piani di lavoro e astenersi dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate;
- mantenere, nel corso di svolgimento del servizio, un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti degli assistiti;
- rispettare le disposizioni della normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro, comprese quelle in materia di protezione dal COVID19;
- mantenere il riserbo e a non divulgare informazioni e notizie sugli assistiti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio lavoro.



CITTA' DI SIDERNO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

Articolo 16 – TURN OVER, VARIAZIONI E SOSTITUZIONI DEGLI OPERATORI

L'affidatario deve garantire per tutta la durata della convenzione, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio.

Al fine di garantire un'efficiente gestione delle attività, l'affidatario è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi, destinati in maniera stabile e continuativa ai singoli interventi, realizzando così un'organizzazione che riduca al minimo possibile la rotazione (turn over) tra il personale.

L'affidatario è tenuto a sostituire gli operatori assenti (malattia, maternità, ferie, o quant'altro contrattualmente previsto) entro un massimo di due giorni dall'assenza in modo da evitare interruzione del servizio.

Le sostituzioni, anche temporanee, degli operatori devono essere comunicate all'assistito il giorno precedente la sostituzione o, in caso di forza maggiore, il giorno stesso.

Ogni variazione/sostituzione degli operatori dedicati al servizio oggetto dell'appalto deve tempestivamente essere comunicata all'amministrazione.

L'amministrazione, anche su segnalazione degli assistiti, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto qualora i servizi sociali valutino compromessa la perfetta e regolare esecuzione del servizio. In tali casi l'affidatario deve sostituire l'operatore entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione.

Per tutte le sostituzioni del presente articolo l'affidatario è tenuto a fornire le figure professionali di pari inquadramento e di pari esperienza e capacità, garantendo la continuità dell'erogazione delle prestazioni in oggetto.

Articolo 17 – AUTOMEZZI

Gli automezzi utilizzati per il trasporto sociale dovranno essere nella disponibilità del gestore, condotti da personale qualificato, omologati e abilitati all'uso, al fine di garantire la sicurezza del servizio, idonei e attrezzati per il trasporto di persone, garantendo il massimo comfort per l'utente trasportato, sia per gli allestimenti interni che per il sistema di condizionamento per il periodo estivo ed invernale, e in caso di trasporto di disabili, dotati di pedana elettroidraulica, qualora necessaria, per il sollevamento di carrozzine. I mezzi dovranno essere altresì dotati di motore a basso inquinamento, adeguati alle norme europee.

Il fornitore del servizio dovrà garantire inoltre:

- la perfetta efficienza degli automezzi utilizzati con particolare riferimento a tutte le misure di sicurezza;
- di aver effettuato nei termini previsti la revisione degli stessi;
- idonea copertura assicurativa, nonché tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per il trasporto di persone.

Articolo 18 – FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA STAZIONE APPALTANTE

Alla stazione appaltante spettano i compiti di indirizzo e programmazione per assicurare unitarietà e qualità degli interventi, provvedendo in particolare:

- all'analisi della domanda sociale riferita al servizio;
- alla programmazione del servizio su base temporale prolungata;



CITTA' DI SIDERNO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

- alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
- alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
- alla verifica degli interventi;
- alle determinazioni in ordine alle prestazioni rese in favore dell'utenza.

Inoltre la stazione appaltante, per il tramite del referente comunale, svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione della convenzione, al fine di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'affidatario, nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente avviso.

L'affidatario è tenuto a uniformarsi al contenuto delle disposizioni e le istruzioni operative del referente comunale.

Articolo 19 – GARANZIE E RESPONSABILITA' DEI ENTI CONVENZIONATI

Gli Enti con i quali il Comune di Siderno stipulerà la convenzione sono tenuti a:

- a) non cedere in subappalto tutti o parte dei servizi per i quali si è convenzionato;
- b) osservare in modo rigoroso senza eccezione alcuna, le condizioni, i contenuti e le prescrizioni di cui alle presenti disposizioni e a quelle della successiva convenzione;
- c) garantire la continuità del servizio;
- d) comunicare al Comune ogni variazione dei requisiti dichiarati;
- e) non ricusare la prestazione a favore dei soggetti fruitori senza preventiva comunicazione con esplicitate le motivazioni al Comune e relativa autorizzazione da parte del medesimo Comune;
- f) garantire che le persone impiegate a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività di trasporto sociale siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento delle attività citate;
- g) rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- h) rispettare tutte le disposizioni attinenti alla prevenzione degli infortuni ed alle assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso;
- i) rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali (codice europeo n. 679 /2016);
- j) rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei confronti degli operatori, degli utenti e dei mezzi utilizzati per il trasporto, anche relativamente al contrasto della diffusione del virus Covid-19.

L'Ente fornitore del servizio è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Esso pertanto dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per danni che possano derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, ai loro beni o a terzi durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune di Siderno da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 20 – STIPULA DELLA CONVENZIONE



CITTA' DI SIDERNO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

Gli Enti selezionati attraverso la presente procedura saranno effettivamente autorizzati ad attivare il servizio di trasporto sociale solo dopo la sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di Siderno, che regolerà i rapporti fra le parti in causa. A seguito della stipula della convenzione, l'ente convenzionato, provvederà all'erogazione delle prestazioni stabilite dal personale dell'ufficio comunale del Servizio Sociale.

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 da registrarsi solo in caso d'uso.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula o scritturazione, bolli e registrazione della convenzione sono a carico dell'affidatario senza diritto di rivalsa.

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all'affidamento, la convenzione verrà annullata fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, l'Amministrazione, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione della convenzione, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero all'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, convertito nella L. n. 726/82 e ss.mm.ii. di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'affidatario.

Articolo 21 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E PROSPETTI MENSILI DELLE PRESTAZIONI

Per l'attività di trasporto sociale, intrapresa a seguito della stipula della Convenzione, verrà riconosciuto agli Enti gestori un rimborso chilometrico onnicomprensivo delle spese per l'effettuazione dell'attività di trasporto sociale nella misura onnicomprensiva di € 0,75 al km se il servizio è con accompagnatore e di € 0,60 al km se il servizio è senza accompagnatore debitamente documentati. Il rimborso per ciascuna prestazione andata-ritorno svolto all'interno del territorio comunale, a prescindere dai Km percorsi, sarà di € 10,00 senza accompagnatore e di € 15,00 con accompagnatore.

L'ammontare complessivo massimo per il servizio è fissato in € 30.000,00 IVA compresa.

Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato mensilmente, dietro presentazione di regolare fattura.

L'affidatario è tenuto a presentare al Comune, al termine di ogni mese, un prospetto in cui siano indicate per ogni viaggio la data, la destinazione, l'utente, i chilometri percorsi, sottoscritto sia dall'autista che dall'utente, o dal suo rappresentante legale se l'utente è impossibilitato a firmare, e controfirmato dal coordinatore dell'affidatario.

La presentazione dei prospetti è vincolante ai fini della liquidazione del corrispettivo.

Il RUP, in occasione di ogni pagamento, verifica sia la regolarità contributiva, che il rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 come modificato all'art.7 della citata legge n. 217/2010.

Articolo 22 – MONITORAGGIO SUL SERVIZIO

L'affidatario deve dotarsi di un sistema di monitoraggio che assicuri:



CITTA' DI SIDERNO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

- il controllo sull'attività svolta, sia in itinere che ex post, con evidenza anche delle prestazioni erogate nonché degli assistiti;
- l'analisi e la valutazione dei bisogni degli assistiti e del servizio;
- la rilevazione del grado di soddisfazione degli assistiti.

I documenti che illustrano le risultanze del sistema di monitoraggio devono essere consegnati all'amministrazione.

Articolo 23 – OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro come disposto dall'articolo 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati alle persone e alle cose, tanto delle amministrazioni che dei terzi, che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'affidatario l'adozione, nell'esecuzione delle prestazioni del presente avviso, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione del servizio e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'affidatario, restandone del tutto esonerata la stazione appaltante.

L'affidatario non deve avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse, anche potenziale, con la stazione appaltante ed è tenuto a segnalare tempestivamente le eventuali insorgenze di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse, sia per sé medesimo che per i suoi collaboratori.

Articolo 24 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario è tenuto ad assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 25 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

L'affidatario è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy di cui al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 e al D. Lgs. 196/2003.

A tal fine è tenuto ad attivare modalità organizzative e procedurali idonee a garantire il rispetto della suddetta normativa.

L'affidatario è tenuto, per se stesso e per il proprio personale, a mantenere riservati i dati e le informazioni, con particolare riferimento ai dati personali, di cui egli o il proprio personale vengano in possesso nel corso del servizio, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati.

Nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona e delle norme in materia di segreto professionale, egli è tenuto, altresì, a non diffondere, comunicare o cedere tali dati e informazioni, a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione



CITTA' DI SIDERNO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione. Sono salvi i trattamenti e le operazioni consentiti da norme di legge o regolamento vigenti in materia.

L'affidatario è tenuto, altresì, a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalla stazione appaltante in ordine alla citata normativa.

Prima dell'inizio del servizio, l'affidatario dovrà fornire il nominativo del proprio responsabile della tenuta dei dati personali. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale dell'affidatario.

Articolo 26 – SOSPENSIONE E INTERRUZIONE

Ai sensi dell'art. 107 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, il servizio può essere sospeso solamente alle condizioni di cui al presente articolo.

Il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali le quali impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione della convenzione. In tal caso il RUP, con l'intervento dell'affidatario, compila il verbale di sospensione nel quale indica l'imputabilità delle ragioni della sospensione, le prestazioni già effettuate e quelle la cui esecuzione rimane interrotta, e le cautele adottate affinché alla loro ripresa le prestazioni interrotte possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

Ove successivamente all'avvio del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dello stesso, l'affidatario è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto nell'apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine contrattuale redigendo apposito verbale sottoscritto anche dall'affidatario.

Il RUP dispone l'interruzione delle prestazioni nei casi di decadenza dal beneficio illustrati all'art. 11 del presente avviso.

Il RUP può, altresì, disporre l'interruzione del servizio per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui il raggiungimento del limite del finanziamento.

Articolo 27 – INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

L'affidatario risponde direttamente dei danni comunque causati dal proprio personale, durante lo svolgimento dei servizi, agli utenti, alle cose di proprietà dei medesimi o ai terzi.

L'affidatario provvederà, in tal caso, al risarcimento a proprie spese degli eventuali danni materiali e/o morali causati e, in caso di danneggiamento di materiale dell'utente, all'immediata sostituzione del materiale danneggiato.

L'affidatario provvede, a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità civile per infortuni del personale e infortuni e danni a terzi, derivanti, a qualunque titolo dal proprio personale o dal cattivo funzionamento degli impianti e apparecchiature connesse alle attività esercitate, per importo di massimale non inferiore complessivamente a € 500.000,00 per sinistro, di



CITTA' DI SIDERNO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

intesa che, ove i danni verificatisi fossero superiori ai limiti del massimale fissato in tale polizza assicurativa, l'affidatario dichiara con la sottoscrizione della convenzione di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni tipo di responsabilità che ne dovesse derivare.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere prodotta all'Ufficio comunale competente entro i primi dieci giorni di gestione del servizio, pena risoluzione della convenzione.

Articolo 28 – PENALITÀ

I servizi oggetto del presente avviso devono essere eseguiti secondo le modalità ivi indicate.

La stazione appaltante controlla la rispondenza e la conformità del servizio rispetto agli obblighi assunti dall'affidatario.

In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione delle disposizioni del presente avviso la stazione appaltante potrà applicare le seguenti penalità:

A) RITARDATO ADEMPIMENTO (rif. Art. 113 bis del Codice appalti)

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo, per ritardo nell'avvio del servizio a decorrere dalla data di avvio richiesta dal committente;
- € 100,00 per ogni giorno di assenza di ogni singolo operatore, per ritardo nella sostituzione del personale assente, rispetto ai tempi previsti dall'art. 16. Nel caso di mancanza di più operatori l'importo della penale sarà moltiplicato per il numero degli assenti.

Per cumulo di infrazioni per ritardato adempimento ovvero quando il ritardato adempimento determina un importo massimo delle penali sopra indicate pari o superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

B) ALTRE VIOLAZIONI

- € 200,00 per irreperibilità del Coordinatore per oltre 48 ore, a decorrere dalla data di segnalazione del committente;
- € 400,00 per personale inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella del presente capitolato. La penale sarà moltiplicata per il n° di operatori non idonei e rimarrà in capo all'affidatario l'obbligo di sostituire il personale non idoneo;
- Da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00 in funzione della sua gravità – la cui valutazione sarà ad insindacabile giudizio della stazione appaltante – per ogni altro inadempimento relativo al presente avviso;

In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità potrà essere raddoppiata.

Per cumulo di infrazioni, il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs 50/2016.

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente alla controparte.

C) PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE



CITTA' DI SIDERNO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza mediante PEC, inviata dalla stazione appaltante nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.

L'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla contestazione mediante nota scritta da produrre via pec.

Il RUP adotterà la decisione definitiva entro 15 giorni dal ricevimento della nota dell'affidatario o dalla scadenza del termine di presentazione delle controdeduzioni, senza che l'affidatario abbia risposto.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Il pagamento della penale non esonera in nessun caso l'affidatario dall'obbligazioni per la quale si sarà reso inadempiente.

Articolo 29 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Costituisce grave inadempimento con conseguente risoluzione della convenzione e risarcimento del danno, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- 1) quando il contraente di fatto abbandoni i servizi senza giustificato motivo;
- 2) quando incorra in gravi inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali con ripercussioni sulla salute e la sicurezza degli utenti, sulla qualità e sulla regolarità dei servizi;
- 3) quando leda i diritti degli utenti e/o il prestigio e gli interessi dell'Ente appaltante;
- 4) quando per tre volte, anche non vicine temporalmente e non riferite allo stesso motivo, l'Ente abbia dovuto contestare all'affidatario il servizio fornito o l'abbia dovuto richiamare agli obblighi contrattuali per acclarati inconvenienti;
- 5) quando venga accertata l'inadempienza dell'affidatario degli obblighi attinenti al trattamento normativo, retributivo, assicurativo e di sicurezza del proprio personale dipendente;
- 6) per difformità nella realizzazione del servizio rispetto all'affidamento;
- 7) in tutti i casi indicati negli altri articoli del presente avviso.

Per tali gravi inadempienze, l'Amministrazione Comunale può quindi risolvere il contratto con esclusione di ogni formalità legale e di ogni indennizzo, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata e con il solo onere relativo alla liquidazione delle prestazioni erogate sino al momento della cessazione definitiva del rapporto, restando impregiudicato per l'Ente il risarcimento dei danni.

Per inadempienze diverse il Comune si riserva, di volta in volta, l'adozione di opportune misure, con apposito provvedimento e previa contestazione scritta degli addebiti nonché la prefissione di un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) per le giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, se non sono ritenute congrue, l'Amministrazione può richiamare l'affidatario al rispetto dei termini della convenzione, ovvero, nei casi più gravi, procedere ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine trascorso il quale senza esito, può pronunciare la risoluzione della convenzione.

Nel caso di precedente richiamo e successiva inadempienza, l'Amministrazione procede direttamente alla diffida secondo il procedimento indicato al comma precedente.



CITTA' DI SIDERNO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

Ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D. Lgs 50/2016 il Comune di Siderno dovrà risolvere il contratto unilateralmente e con decorrenza immediata, fatto salvo il diritto dell'affidatario stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice appalti;
- c) nel caso d'intervenuta inidoneità dell'affidatario accertata dagli organi competenti nell'arco di durata del contratto di servizio e che costituisce causa ostativa a contrarre con la pubblica Amministrazione.

È causa di risoluzione del contratto l'informativa interdittiva antimafia riguardante il contraente, comunicata dalla Prefettura competente.

Nel caso di risoluzione del contratto, per i casi previsti dal presente articolo, la ditta è tenuta al risarcimento dei danni arrecati al Comune per ogni spesa conseguente.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni rese fino al giorno della cessazione dell'affidamento, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere.

Articolo 30 – RECESSO

Il Comune ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualunque tempo mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi all'affidatario mediante PEC o raccomandata ai sensi dell'art. 1671 c.c., art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in questo caso sarà dovuto all'affidatario il compenso per quanto regolarmente ed effettivamente eseguito fino a quel momento.

L'affidatario può chiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 1218, 1256, 1463).

Articolo 31 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Stante la natura del servizio, in relazione alle esigenze e alla natura dell'utenza, con particolare riferimento al rapporto con gli operatori che con essa interagiscono, all'affidatario è fatto espresso divieto di sub-appaltare o comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto pena l'immediata risoluzione della convenzione, fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Articolo 32 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla presente procedura, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, saranno a carico dell'affidatario.

Articolo 33 – LUOGO DI ESECUZIONE E CONTROVERSIE



CITTA' DI SIDERNO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

L'affidatario dovrà indicare espressamente il proprio domicilio, ai fini dell'esecuzione della convenzione e per la notifica di eventuali atti. Nel caso di controversie derivanti dall'esecuzione della convenzione, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione Comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione Comunale e l'affidatario sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Locri rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 34 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Sergio Sciglitano Dirigente dell'Area 1 "Affari Generali" del Comune di Siderno.

Articolo 35 – RINVIO A NORME VIGENTI E INFORMAZIONI

Per quanto non specificamente contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e agli accordi che, in spirito di reciproca collaborazione, potranno essere raggiunti di volta in volta dalle parti.

È possibile richiedere informazioni inerenti al presente avviso ai seguenti recapiti:

e-mail: attivitaproductive@comune.siderno.rc.it oppure telefonando al numero: 0964/345279

È allegato al presente Avviso:

- Modello Domanda di Manifestazione di interesse per il Servizio di Trasporto sociale (Allegato A)

Siderno lì, 03/08/2023

*Il Dirigente dell'Area 1 "AA.GG."
Dott. Sergio Sciglitano*